

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA CA' FOSCARI SCHOOL FOR INTERNATIONAL EDUCATION 2018
ANNO ACCADEMICO 2017/18**

Art. 1 - Indizione

La Ca' Foscari School for International Education dell'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, indice un concorso per individuare studenti capaci e meritevoli per attività di collaborazione di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2017/2018 del servizio di supporto per le International Summer School.

Le collaborazioni proposte sono in totale 6, con le seguenti caratteristiche:

Attività 1: Supporto alle attività organizzative delle International Summer Schools – n. 1 posto per 100 ore; periodo: 4 giugno - 8 agosto 2018;

Attività 2: Ca' Foscari Columbia Summer Program – 3 posti per 30 ore ciascuno; periodo: 4 - 16 giugno 2018;

Attività 3: Ca' Foscari – Harvard Summer School - 2 posti da 60 ore ciascuno; periodo: 11 - 30 giugno 2018.

Gli studenti potranno candidarsi per una sola delle tre attività.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato varia in base alla tipologia del servizio:

Attività 1 – Supporto alle attività organizzative delle International Schools

Lo studente svolgerà attività di supporto alla segreteria delle International Schools, in particolare per l'organizzazione didattica e la gestione dei programmi, e per le attività di accoglienza e supporto a studenti e docenti cafoscarini e internazionali.

Il periodo di svolgimento della collaborazione per l'attività 1 va dal 4 giugno all'8 agosto 2018.

Lo studente selezionato dovrà:

- assicurare la propria disponibilità per il periodo indicato, secondo gli orari concordati con il personale della Scuola;
- completare le eventuali ore residue entro il 30/09/2018.

La prestazione dello studente selezionato per l'attività 1 non può superare il numero massimo di 100 ore e non può in alcun caso consistere in attività di docenza e di partecipazione a commissioni d'esame, né comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.

Attività 2 - Ca' Foscari – Columbia Summer School

Gli studenti svolgeranno attività di accoglienza, assistenza e accompagnamento ai partecipanti alla Ca' Foscari-Columbia Summer School, nonché attività di supporto alla segreteria della Scuola nella preparazione delle attività.

Il periodo di svolgimento della collaborazione per l'attività 2 va dal 4 al 16 giugno 2018.

Gli studenti selezionati dovranno:

- assicurare la propria disponibilità continuativa per il periodo dal 4 al 16 giugno, anche nella giornata di sabato 9 giugno;
- impegnarsi a organizzare i propri turni secondo le indicazioni della Scuola;
- completare le eventuali ore residue entro il 30/06/2018.

La prestazione di ciascuno studente selezionato per l'attività 2 non può superare il numero massimo di 30 ore e non può in alcun caso consistere in attività di docenza e di partecipazione a commissioni d'esame, né comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.

Attività 3 - Ca' Foscari Harvard Summer School

Gli studenti selezionati svolgeranno attività di accoglienza, assistenza e accompagnamento ai partecipanti alla Ca' Foscari-Harvard Summer School, nonché attività di supporto alla segreteria della Scuola nella preparazione delle attività.

Il periodo di svolgimento della collaborazione per l'attività n. 3 va dal 11 al 30 giugno 2018; l'orario per lo svolgimento del servizio sarà concordato con il responsabile della Scuola.

Gli studenti selezionati dovranno:

- assicurare la propria disponibilità continuativa almeno per il periodo dal 11 al 30 giugno 2018, compreso sabato 23 giugno;
- garantire un impegno compreso tra le 10 e le 30 ore settimanali, strutturato su 5 o 6 giorni,
- impegnarsi a organizzare i propri turni secondo le indicazioni della Scuola
- completare le eventuali ore residue entro il 14/07/2018.

La prestazione di ciascuno studente selezionato per l'attività 3 non può superare il numero massimo di 60 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza e di partecipazione a commissioni d'esame, né comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.

N.B. per tutte le attività: gli studenti vincitori di una delle collaborazioni oggetto del presente bando non dovranno aver già svolto o non potranno svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2017/2018.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
2. Le prestazioni dello studente non possono superare il numero massimo di 100 ore per l'attività 1, di 30 ore per l'attività 2 e di 60 ore per l'attività 3.

Per l'attività 1, allo studente che completa il ciclo delle 100 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 233,00.

Per l'attività 2, allo studente che completa il ciclo delle 30 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 70,00.

Per l'attività 3, allo studente che completa il ciclo delle 60 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 140,00.

3. I compensi sono esenti da imposte.
4. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto almeno il 30% delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. E' fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
5. Lo studente che risulterà assegnatario della collaborazione **dovrà obbligatoriamente attivare la Cartaconto Ca' Foscari**, prima dell'inizio dell'attività, secondo le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742>.

La Cartaconto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2017/2018.
2. Potrà accedere alle attività di collaborazione lo studente iscritto nell'anno accademico 2017/2018:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";

- e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I e II livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Lo studente potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) contemporaneamente all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici; lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2017/2018 in una sola delle due carriere.
3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto.

Pertanto l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nella conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi.
 - b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".
 - c) Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".
4. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2017/2018 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **25 maggio 2018**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:

a) per i **corsi di laurea**:

- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 60 crediti per lo studente iscritto al terzo anno;
- almeno 120 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 36 crediti;
- per il quarto anno, 60 crediti;
- per il quinto anno, 84 crediti;
- per il sesto anno, 102 crediti;
- per il settimo anno, 120 crediti.

b) per i **corsi di laurea magistrale**:

- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 60 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 24 crediti;
- per il quarto anno, 42 crediti;
- per il quinto anno, 60 crediti.

c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

d) per i **corsi di master di I° e II° livello**: ammissione all'anno successivo, se previsto.

5. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.

6. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:
 - riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
 - derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
7. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi del D.M. n.508/1999.
8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi del D.M. n.508/1999.
9. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà presentare l'apposito modulo disponibile nella pagina web di Ateneo www.unive.it/cfsie al percorso "Scuola>lavora con noi".
Lo studente potrà presentare una sola domanda indicando, nel modulo, la preferenza per una sola attività di cui all'articolo 1 del presente bando.
2. Al modulo dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto su formato europeo scaricabile alla pagina <https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml>. Il modulo, che ha valore di domanda di partecipazione al concorso, dovrà pervenire alla segreteria della Ca' Foscari School for International Education, San Sebastiano 1686, 30123 - Venezia, **entro le ore 12.30 di venerdì 25 maggio 2018**, tramite:
 - consegna a mano durante l'orario di apertura al pubblico,
 - per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso, non fa fede la data del timbro postale),
 - via fax al numero 041/2347375,
 - tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo cfsie@pec.unive.it.
3. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Ca' Foscari School for International Education, e-mail: cfsie@unive.it.
4. In caso di spedizione per posta o via fax, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità.
5. Non saranno accolti i moduli e le relative candidature pervenute oltre le ore 12.30 del 25 maggio 2018.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

Per le attività n. 1 e 2 indicate all'articolo 1 del presente bando, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:

- conoscenza dell'organizzazione universitaria e dei servizi per gli studenti;
- conoscenza dell'offerta formativa di Ca' Foscari;
- conoscenza delle sedi dell'Università e della città;
- capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative/didattiche e studenti;
- autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
- disponibilità all'ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
- buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
- buona conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore al B2.

Art. 7 - Commissione

La selezione verrà svolta da una commissione così composta:

- dott.ssa Anna Colombini
- dott.ssa Megan Rae
- dott.ssa Lorena Canaku.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo studente in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante valutazione del curriculum presentato; nel caso lo ritenga necessario, la Commissione potrà chiedere ai candidati di rendersi disponibili per un colloquio volto a individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. La convocazione e i calendari degli eventuali colloqui verranno resi noti mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/cfsie al percorso "Scuola>lavora con noi", che riporterà la data ed il luogo di svolgimento della selezione.
3. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto il candidato ammesso al concorso dovrà presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.
4. Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovrà portare con sé un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze dei candidati emerse dalla valutazione del curriculum e durante l'eventuale colloquio, assegnando ai candidati un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) che l'interessato dovrà consegnare durante il colloquio ove voglia far valere la prelazione. La stessa graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/cfsie al percorso "Scuola>lavora con noi", entro il 31/05/2018.
6. Qualora non sia stato individuato un numero sufficiente di vincitori per una attività, la commissione selezionatrice avrà facoltà di scorrere i nominativi degli studenti risultati idonei nella graduatoria dell'altra attività dichiarandoli vincitori della collaborazione.
7. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

Art. 9 - Formazione

1. Lo studente risultato vincitore sarà debitamente formato dal coordinatore del servizio all'inizio dell'attività di collaborazione. Tale formazione tenderà ad approfondire i temi inerenti l'attività stessa.
2. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011; ASR 7/7/2016), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", che riceverà via mail dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna a inviare, entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto invito, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 60 ore per l'attività 1, 30 ore per l'attività 2 e 60 ore per l'attività 3;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;

- i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;
 - j) l'espressa menzione dell'osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Lgs. n. 165/2001;
 - k) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
- a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni;
 - c) per mancato rispetto degli obblighi di formazione in materia di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 11 - Crediti formativi

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessato, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Anna Colombini.

Art. 14 - Utilizzazione e diffusione dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:

- a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università Ca' Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell'interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università;
- b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio;
- c) per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-laurea;
- d) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- e) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'articolo 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
- f) titolare del trattamento dei dati è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 30123 – Venezia.

Venezia, 8 maggio 2018

Fto IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Magni